



Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	2107
Data di Arrivo		Data di Partenza	06/03/2023
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Egregio	Sen. Nicola Calandrini Presidente Comm. Bilancio Senato della Repubblica Piazza Madama 00186 - Roma
MAIL/PEC	nicola.calandrini@senato.it
E p. c. MAIL	commissione5@senato.it

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AASAS	16	2023	SD	PDM

Oggetto:	Proposta di emendamento al disegno di legge di conversione del DL 13/2023 c.d. PNRR (S.564).
-----------------	---

Illustrissimo Presidente Calandrini,

in qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, trasmetto in allegato una proposta di emendamento al disegno di legge di conversione del DL 13/2023 c.d. PNRR (S.564) per Sua opportuna valutazione.

In particolare, la proposta interviene sull'articolo 49 che reca disposizioni in materia di impianti agrofotovoltaici e si ritiene necessaria per (i) garantire una corretta applicazione delle semplificazioni previste per impianti fotovoltaici su terreni agricoli con conduzione dell'attività agricola e (ii) permettere l'equiparazione degli stessi impianti a "manufatti strumentali all'attività agricola".

RingraziandoLa in anticipo per quello che potrà fare, e rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

All'articolo 49, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, società agricole o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza minima superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, ove per altezza minima si intende l'altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli installati su strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».

Relazione illustrativa

La seguente proposta di emendamento dell'art. 49, punto 3 del D. L. 24 febbraio 2023, n. 13, pubblicato in GU serie generale n. 47 del 24.02.2023 si ritiene necessaria per (i) garantire una corretta applicazione delle semplificazioni previste per impianti fotovoltaici su terreni agricoli con conduzione dell'attività agricola e (ii) permettere l'equiparazione degli stessi impianti a "manufatti strumentali all'attività agricola".

Tale attività, e quindi la realizzazione degli impianti, può essere condotta su tutte le aree agricole, prescindendo dalle aree idonee previste per gli impianti fotovoltaici tradizionali, da società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, oltre che da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Inoltre, è fondamentale stabilire i corretti criteri minimi dimensionali degli impianti fotovoltaici che permettano l'effettivo utilizzo delle prassi e pratiche agricole in continuità e la conduzione del fondo in condizioni di sicurezza per gli operatori agricoli, anche in conformità alle norme e regolamenti in vigore.